



Edizione di giovedì 30 Gennaio 2020

AGEVOLAZIONI

L'estromissione agevolata degli immobili strumentali
di Federica Furlani

PENALE TRIBUTARIO

Indebita compensazione solo con il modello F24
di Marco Bargagli

AGEVOLAZIONI

Determinazione del reddito per i florovivaistici
di Laura Mazzola

IMPOSTE SUL REDDITO

La complicata gestione fiscale della prima applicazione dell'Ifrs 16
di Fabio Landuzzi

IMU E TRIBUTI LOCALI

L'imposta municipale propria sulle piattaforme marine
di Gennaro Napolitano

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'intelligenza artificiale e la robotizzazione fanno ingresso negli studi professionali
di Alessandro Siess, Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

AGEVOLAZIONI

L'estromissione agevolata degli immobili strumentali

di Federica Furlani

L'[articolo 1, comma 690, L. 160/2019](#) (Legge di bilancio 2020) ha riproposto **l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dal patrimonio della sfera imprenditoriale a quelle private dell'imprenditore individuale**, richiamando le disposizioni delle precedenti edizioni, in particolare l'[articolo 1, comma 121, L. 208/2015](#) e i relativi chiarimenti forniti dalle [circolari AdE 26/E/2016 e 8/E/2019](#).

I soggetti interessati dall'agevolazione sono esclusivamente **gli imprenditori individuali in attività sia alla data del 31.10.2019 che a quella del 1.1.2020**, a prescindere dal regime – ordinario o semplificato – adottato. Restano quindi **esclusi**, in quanto la qualifica di imprenditore è sospesa, coloro che hanno **concesso in affitto l'unica azienda** ante 1.1.2020.

Dal punto di vista oggettivo possono essere estromessi i **beni immobili strumentali** di cui all'[articolo 43, comma 2, Tuir](#), posseduti dall'imprenditore alla data del 31 ottobre 2019, e, precisamente, i beni immobili:

- **strumentali per destinazione**, cioè terreni e fabbricati utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche e dalla categoria catastale di appartenenza;
- **strumentali per natura**, cioè immobili “*che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni*” e che si considerano strumentali anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o anche se dati in locazione o comodato.

Sono quindi **strumentali per natura** gli immobili rientranti nei gruppi catastali B, C, D, ed E e nella categoria A/10 qualora la destinazione ad ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Tali immobili possono essere estromessi dal regime di impresa anche se non sono impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa o non lo sono direttamente, perché dati a terzi in locazione o comodato.

Restano pertanto **esclusi dall'agevolazione gli immobili merce**, quelli **patrimonio** e **gli immobili di civile abitazione ad uso promiscuo**.

Si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 65, comma 1, Tuir](#), gli immobili strumentali per natura o per destinazione di cui all'[articolo 43, comma 2](#), si considerano relativi all'impresa individuale, e quindi possono essere estromessi, solo se **annotati nell'inventario** di cui all'[articolo 2217 cod. civ.](#) o, per le imprese in contabilità semplificata, **nel registro dei beni**

ammortizzabili (eccetto gli immobili strumentali per destinazione **acquisiti fino al 31 dicembre 1991**, che **possono anche non risultare dall'inventario/registro**).

L'opzione per fruire dell'agevolazione deve essere effettuata **entro il 31 maggio 2020** ed ha **effetto dal 1° gennaio 2020**, si desume dal comportamento concludente dell'imprenditore (contabilizzazione dell'estromissione), fermo restando il perfezionamento dell'opzione con **l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi** relativa al 2020 (**Modello Redditi 2021 – prospetto RQ**), della relativa operazione (la mancata indicazione può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione del modello).

L'applicazione del regime agevolativo in commento comporta l'assoggettamento della plusvalenza ad **un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap in misura pari all'8%**, da determinarsi su una **base imponibile** data dalla **differenza tra**:

- il **valore normale dei beni**, determinato o in base al **valore di mercato** dell'immobile di cui all'[articolo 9 Tuir](#), o in base al **valore catastale**, derivante dall'applicazione, all'ammontare della rendita risultante in catasto, dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dall'[articolo 52 D.P.R. 131/1986](#);
- ed il **relativo valore fiscalmente riconosciuto**, ovvero il valore iscritto nel libro degli inventari oppure nel registro dei beni ammortizzabili, al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al periodo d'imposta 2019 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti. Per effetto di quanto previsto dall'[articolo 36, comma 7, D.L. 223/2006](#), nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto degl'immobile è necessario tener conto anche del **costo riferito al terreno sottostante il fabbricato**, anche se **non ammortizzato**

L'opzione per l'estromissione è **consentita** anche nell'ipotesi in cui **non vi sia differenza**, tra il valore normale dei beni e il relativo valore fiscalmente riconosciuto, da assoggettare a imposta sostitutiva, e, quindi, **in assenza di base imponibile**.

L'imposta sostitutiva va **versata in due rate**: il 60% entro il 30 novembre 2020, la restante parte entro il 16 giugno 2021 (senza interessi). Il **codice tributo** da utilizzare è il “**1127**” e l'anno di riferimento da indicare è il “**2020**”.

L'omesso o insufficiente versamento non preclude l'estromissione che, come detto, si perfeziona con l'indicazione dei relativi dati nel modello Redditi.

Infine si evidenzia che, **ai fini Iva**, l'esclusione da parte dell'imprenditore individuale di beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa realizza **un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio d'impresa**, ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, n. 5\), D.P.R. 633/1972](#), e, pertanto, segue le regole ordinarie di **applicazione dell'imposta**.

Trattandosi, inoltre, di un passaggio dalla sfera imprenditoriale a quella privata di uno stesso soggetto, l'estromissione agevolata **non rileva ai fini dell'imposta di registro**, di quella

ipotecaria e catastale.

Seminario di 1 giornata intera

IL REGIME FORFETTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

PENALE TRIBUTARIO

Indebita compensazione solo con il modello F24

di Marco Bargagli

Al fine di **contrastare indebiti fenomeni di evasione fiscale**, il legislatore ha introdotto **specifiche disposizioni che sanzionano**, sotto il **profilo penale-tributario**, i comportamenti tenuti dal contribuente finalizzati a **sottrarsi**, indebitamente, al **pagamento delle imposte dovute**.

Molto spesso, nell'ambito dei più **articolati e insidiosi fenomeni di frode fiscale**, il soggetto passivo d'imposta **contabilizza in bilancio**, e successivamente **riporta in dichiarazione, elementi passivi finti** derivanti dall'**utilizzo di fatture per operazioni inesistenti**.

Di conseguenza il **sistema evasivo in rassegna** crea, in capo al cessionario, **crediti Iva inesistenti** che – al momento della **presentazione del modello F24** – consentono di **effettuare indebite compensazioni**.

Sullo specifico tema, giova ricordare che la normativa di riferimento prevede una **duplici modalità di compensazione dei tributi**:

- quella **verticale**, con la quale il debitore d'imposta riassume i **crediti e i debiti riferiti allo stesso comparto impositivo** (es. Iva a debito con Iva a credito);
- quella **orizzontale**, *ex articolo 17 D.Lgs. 241/1997*, con la quale è possibile compensare **crediti e debiti relativi a imposte diverse** dovute **nei confronti di vari enti** (es. Stato, Inps, Inail, etc.).

Sotto il **profilo penale-tributario** l'**indebita compensazione** è contemplata dall'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#), il quale prevede l'applicazione della **reclusione**:

- **da sei mesi a due anni** nei confronti di **chiunque non versa le somme dovute**, utilizzando in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **crediti non spettanti** per un **importo annuo superiore a cinquantamila euro**;
- **a un anno e sei mesi a sei anni** nei confronti di **chiunque non versa le somme dovute**, utilizzando in **compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **crediti inesistenti** per un **importo annuo superiore a cinquantamila euro**.

Tutto ciò premesso, occorre valutare attentamente la **condotta penalmente rilevante** che **integra il delitto in rassegna**, anche alla luce della prassi e della **giurisprudenza di riferimento**.

In particolare si discute, **tra gli addetti ai lavori**, se il reato previsto dall'[articolo 10-quater](#)

D.lgs. 74/2000 si realizza all'atto della formale **presentazione del modello F24** oppure, ad esempio, al **momento dell'indicazione del credito inesistente nella singola dichiarazione Iva di riferimento (quadro VL – liquidazione dell'imposta annuale)**, con conseguente **possibilità di riporto dello stesso negli esercizi successivi ad abbattimento delle imposte dovute**.

Sul punto, la **prassi operativa** ha chiarito che il richiamo operato nell'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) all'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), determina **l'applicabilità della sanzione penale** ivi prevista per le **sole indebite compensazioni effettuate in sede di versamento unificato mediante modello F24** non essendo, di contro, **applicabile a quelle operate in sede dichiarativa**.

Inoltre, ai fini della demarcazione tra “**crediti non spettanti**” e “**crediti non esistenti**”, rileva la **definizione di crediti inesistenti** fornita dall'[articolo 13, comma 5, secondo periodo, D.Lgs. 471/1997](#), come modificato dal **D.Lgs. 158/2015**, in base al quale “*si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articolo 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*” (**cfr. Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali, circolare n. 1/2018 del Comando Generale della Guardia di Finanza** volume I – parte II – capitolo 1 “*Il sistema penale tributario in materia di imposte dirette e IVA. Disposizioni sostanziali*”, pag. 177).

Proprio in ordine alla **rilevanza penale delle indebite compensazioni**, si è recentemente pronunciata la suprema **Corte di cassazione, sezione terza penale**, con la [sentenza n. 44737 del 05.11.2019](#), con la quale i **Supremi giudici** hanno confermato che la **condotta penalmente rilevante** è riferibile alla **formale presentazione del modello F24**.

A parere degli **Ermellini**, infatti, la condotta tipica del reato previsto e punito dall'[articolo 10-quater D.Lgs. 74/2000](#) si caratterizza per il **mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), **crediti non spettanti o inesistenti**.

Quindi **non è sufficiente a integrare il reato** di cui trattasi un **mancato versamento**, ma occorre che lo stesso risulti, sin dall'origine, **formalmente “giustificato”** da una **specifica compensazione** operata tra le **somme dovute all'Erario e i crediti verso il contribuente** (**in realtà non spettanti o inesistenti**).

Più nel dettaglio, il **delitto di indebita compensazione** si consuma al **momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi** in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si **perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale**.

In definitiva, l'**indebita compensazione** deve **formalmente risultare dal modello F24** mediante il quale la stessa è stata realizzata indicando, “**in compensazione**”, **crediti inesistenti o non spettanti**.

Il modello F24 costituisce, infatti, uno strumento **imposto dal legislatore tributario per poter eseguire le compensazioni tra debiti e crediti tributari**, con la conseguenza che le stesse *"non possono che essere realizzate attraverso la presentazione di tale modello debitamente compilato, in difetto del quale non può dirsi sussistente una compensazione"*.

Seminario di mezza giornata

LA NUOVA DISCIPLINA DEI REATI TRIBUTARI, LA FRODE FISCALE, IL RICICLAGGIO/AUTORICICLAGGIO E LA RESPONSABILITÀ 231/2001

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Determinazione del reddito per i florovivaistici

di Laura Mazzola

Il reddito d'impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici, derivato dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori florovivaistici, nei limiti del dieci per cento del volume di affari, è determinato applicando un coefficiente di redditività del cinque per cento.

Tale novità è stata introdotta con il **comma 225**, articolo unico, della **Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019)**, il quale ha inserito, dopo il **comma 3, articolo 56-bis, D.P.R. 917/1986**, il **comma 3-bis**: *"Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'articolo 2135 del codice civile, nei limiti del 10 per cento del volume di affari, da altri imprenditori agricoli florovivaistici, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 5 per cento".*

La modifica in esame fissa un **criterio per la determinazione del reddito d'impresa** degli imprenditori agricoli florovivaistici, che deriva dalle attività dirette alla commercializzazione di piante vive e di prodotti della floricoltura; in particolare, prevede che tale **reddito, in presenza di specifiche condizioni di legge**, sia calcolato **applicando, ai corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, un coefficiente di redditività del cinque per cento**.

Ne discende che un **imprenditore florovivaistico**, rifornendosi da un suo collega, calcola il reddito sui corrispettivi applicando il coefficiente di redditività pari al cinque per cento, nei limiti del **dieci per cento del volume d'affari**.

Così, ad esempio, un imprenditore agricolo florovivaistico, sia esso una **persona fisica, una società semplice o un ente non commerciale**, che acquista 50.000 euro di piante vive e prodotti della floricoltura da un collega, **a decorrere dal periodo d'imposta 2020**, deve procedere alla **verifica del proprio volume di affari (presumibilmente relativo all'anno 2019, ma si attendono dei chiarimenti in merito)**. Infatti:

- se il **volume di affari è pari o superiore a 500.000 euro**, determina il reddito applicando il coefficiente di redditività del **5 per cento** all'ammontare dell'imponibile Iva delle relative cessioni;
- se il **volume di affari è inferiore a 500.000 euro**, occorre provvedere ad una **suddivisione** in quanto solo al dieci per cento sarà applicata la nuova disposizione.

Pertanto, nel caso di specie, se l'imprenditore **rivende** la merce, pagata 50.000 euro, per un importo totale pari a 60.000 euro, il **reddito imponibile** è pari a 3.000 euro.

Il regime in esame diviene, per i soggetti ammessi, quello **naturale** per la tassazione delle operazioni descritte, purché:

- il **fornitore** sia un **imprenditore agricolo florovivaistico**, di cui all'[**articolo 2135 cod. civ.**](#);
- le **pianze vive e i prodotti della floricoltura acquistati** siano stati **direttamente coltivati dal soggetto cedente**.

Si rileva, infine, che **tali operazioni dovranno essere annotate separatamente**, al fine provvedere alla loro distinzione, in sede di dichiarazione dei redditi.

The graphic features a blue header bar with white text: "Seminario di specializzazione" and "LE NUOVE HOLDING". Below this, a blue footer bar contains the text "Scopri le sedi in programmazione >". The background is white with abstract blue and grey geometric shapes.

IMPOSTE SUL REDDITO

La complicata gestione fiscale della prima applicazione dell'Ifrs 16

di Fabio Landuzzi

Come noto, il [**D.M. 05.08.2019**](#) detta le **norme di coordinamento** fra le **novità contabili** derivate dall'entrata in vigore, a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2019, del Principio contabile internazionale **Ifrs 16** e la **disciplina fiscale** di determinazione dell'imponibile Ires ed Irap.

Tuttavia, il **DM non affronta** le varie e complicate **questioni fiscali relative alla prima applicazione** (c.d. FTA) dell'**Ifrs 16**, con particolare riferimento alla **gestione transitoria** delle **operazioni pregresse** in corso alla data della FTA.

Deve quindi necessariamente farsi **riferimento alle regole generali**, che sono riconducibili all'[**articolo 5 D.M. 48/2009**](#), all'[**articolo 15 D.L. 185/2008**](#) ed ai [**D.M. 30.07.2009 e 08.06.2011**](#).

In dottrina i **dubbi** e le **complicazioni connesse alla gestione fiscale** di questa prima fase di applicazione dell'Ifrs 16 sono stati oggetto di alcuni contributi, a cui ha di recente fornito un ulteriore supporto la disamina compiuta da **Assonime** nella **circolare n. 26/2019**.

Dal punto di vista metodologico, i **contratti di leasing già in essere** alla data della prima adozione dell'Ifrs 16 possono essere trattati sulla base di **due approcci alternativi**:

- 1) il **metodo “retrospettivo”**, che presuppone la ricostruzione, per ogni contratto, degli effetti che si sarebbero determinati ove fosse sempre stato applicato il nuovo Principio;
- 2) il **metodo “retrospettivo modificato”**, che permette di fruire di **importanti semplificazioni**.

Guardando quindi a questo **secondo approccio**, esso permette, in particolare, nell'**ipotesi di maggiore semplificazione**:

- per i **contratti di leasing** che **in precedenza** erano inquadrati come **“operativi”** (e quindi esclusi dal precedente las 17), di **iscrivere la passività finanziaria al valore attuale dei soli pagamenti futuri** al tasso marginale alla data della FTA e **iscrivere il ROU per il medesimo importo**, salvo il caso dell'effetto di pagamenti anticipati o posticipati;
- per i **contratti di leasing** già inquadrati come **finanziari**, di **proseguire in continuità contabile** iscrivendo il ROU allo stesso valore contabile dell'attività locata,

conservando invariata la passività del *leasing*.

Dal **punto di vista fiscale**, Assonime ci ricorda che la **disciplina delle operazioni pregresse** trova riferimenti all'[articolo 15 D.L. 185/2008](#) (e al [D.M. 30.07.2009](#)) il cui **principio generale** prevede la **prosecuzione del regime fiscale precedente**, e quindi un **doppio binario** contabile – fiscale, condizionato però al fatto che altrimenti si determinerebbe un **fenomeno di tassazione anomala** intesa come doppia (o nessuna) deduzione/tassazione di componenti reddituali.

Ove tale fenomeno non si realizzasse, invece, **non si avrebbe un'operazione pregressa da assoggettare a regime transitorio** e troverebbe quindi **diretta applicazione fiscale il nuovo standard** contabile ([circolare AdE 33/E/2009](#)).

Il primo punto cardine è allora capire quando si debba attivare il **regime transitorio delle operazioni pregresse** la cui rimozione, altrimenti, dovrebbe passare attraverso il **"riallineamento"** ex [articolo 15 D.L. 185/2008](#).

Rimanendo, come detto, nel perimetro di applicazione del **metodo “retrospettico modificato”** in cui il ROU viene iscritto in misura pari alla passività finanziaria, per i contratti in precedenza trattati come leasing “operativi” **l'equivalenza** delle due suddette **grandezze iscritte in sede di FTA** fa sì che non si abbiano **effetti reddituali**, e né Assonime ritiene che tali possano essere visti quelli riferiti al comparto Irap (ossia, l’irrilevanza dei “nuovi” interessi passivi correlati anche a questo tipo di contratti).

Ecco allora che in queste circostanze non dovrebbe generarsi **alcun fenomeno di tassazione anomala** nell’accezione suddetta così che parrebbe logico potersi ritenerne scesi dal **regime transitorio** e dal doppio binario. Il **problema**, come evidenzia Assonime, deriva però dal fatto che un’analoga circostanza – per la precisione all’epoca del passaggio dalla rappresentazione giuridico formale dei leasing finanziari a quella in derivazione rafforzata ex las 17 – era stata affrontata e risolta in altro modo dall’**Agenzia delle Entrate** ([circolare AdE 33/E/2009](#)) la quale aveva concluso che, anche in **presenza di un saldo zero fra valori contabili e fiscali**, si sarebbe dovuto **applicare il regime transitorio, in assenza di ricorso al “riallineamento”**.

Ciò significa che, con tutte le **complicazioni** del caso, non ultimi i **tempi e le modalità** di accesso a questo “riallineamento”, se si dovesse oggi replicare questa stessa posizione dell’Agenzia – e salvo prossimi auspicati chiarimenti – si dovrebbe allora concludere che per i **leasing “ex operativi” in corso alla data di prima applicazione** dell’Ifrs 16, anche se il ROU fosse iscritto in misura pari alla passività finanziaria, per **evitare il regime transitorio** (che significa evitare un doppio binario) e tutte le sue complicazioni, **si dovrebbe comunque passare per il “riallineamento”** ex [articolo 15 D.L. 185/2008](#). Il che sarebbe, in realtà, assolutamente auspicabile poter evitare.

Seminario di specializzazione

LE NUOVE HOLDING

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

L'imposta municipale propria sulle piattaforme marine

di Gennaro Napolitano

L'[articolo 38](#) D.L. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”, convertito, con modificazioni, dalla L. 157/2019) istituisce, a partire dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi). Il nuovo tributo sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle medesime piattaforme.

La disposizione in esame (**comma 1**) definisce puntualmente cosa debba intendersi per “piattaforma marina”: piattaforma con **struttura emersa** destinata alla **coltivazione** di **idrocarburi** e sita entro i **limiti del mare territoriale**.

Come evidenziato dal **Dossier n. 179/3 del 9 dicembre 2019**, redatto dai Servizi studi del Senato e della Camera dei Deputati, “l’assoggettamento ai tributi immobiliari delle costruzioni ubicate nel **mare territoriale** e, in particolare, delle **piattaforme petrolifere** ha generato un lungo dibattito di giurisprudenza e prassi”. In particolare, la sezione tributaria della **Corte di Cassazione** (cfr. [sentenza n. 13794/2005](#)) ha riconosciuto il **potere impositivo** dei **Comuni** sulle **acque territoriali**. Successivamente, la stessa **Corte di Cassazione** (cfr. [sentenza n. 3618/2016](#)) ha sancito “l’assoggettamento delle **piattaforme petrolifere** alle imposte immobiliari comunali”. In particolare, la Corte ha precisato che le **piattaforme petrolifere** sono classificabili nella **categoria catastale D7** (*Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni*): esse, infatti, sono riconducibili al concetto di **immobile ai fini civili e fiscali** e, quindi, **idonee all'accatastamento** e capaci di produrre un **reddito proprio**.

Sulla scorta delle conclusioni della Suprema Corte, il comma 2 dell'[articolo 38](#) in esame stabilisce che per la **determinazione** della **base imponibile** del **nuovo tributo** si applica l'[articolo 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992](#), che prevede per i **fabbricati** classificabili nel **gruppo catastale D**, non iscritti in catasto, il ricorso ai **valori contabili**.

L’**Impi** deve essere **calcolata** applicando l’**aliquota** del **10,6 per mille**, di cui la quota di imposta risultante dall’applicazione dell’aliquota del **7,6 per mille** è riservata allo **Stato**, mentre il restante **3 per mille** è destinato ai **Comuni** interessati. Ne consegue l’**esclusione** della **manovrabilità** del tributo da parte dei **Comuni** per la quota loro spettante (**comma 3**).

Il comma 4 dell'[articolo 38](#) stabilisce che con **decreto** del **Ministro dell'economia e delle finanze** (da adottare di concerto con il **Ministro dell'interno**, con il **Ministro della difesa** e con il **Ministro dello sviluppo economico** e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali) sono definiti:

- i **Comuni** cui spetta il **gettito** dell'imposta derivante dall'applicazione dell'aliquota del **3 per mille**,
- i **criteri, le modalità di attribuzione e di versamento** nonché la **quota** del **gettito** spettante ai **Comuni**

Nel caso in cui l'intesa in sede di **Conferenza Stato-Città e autonomie locali** non venga raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza stessa, il **Consiglio dei Ministri**, ai sensi dell'[**articolo 3, comma 3, D.Lgs. 281/1997**](#), provvede con **deliberazione motivata**.

Solo per l'anno 2020, il versamento dell'imposta deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il **16 dicembre** a favore dello **Stato**. Quest'ultimo, poi, provvederà all'**attribuzione del gettito** di spettanza ai **Comuni**. A tal fine, gli **importi** da destinare alle **amministrazioni comunali** per il **2020** sono **riassegnati** a un apposito **Capitolo** istituito nello **stato di previsione** del Ministero dell'interno (comma 5).

Relativamente agli **anni successivi al 2020, i soggetti passivi** dovranno effettuare il **pagamento** del **tributo** sia allo **Stato** sia al **Comune** competente.

Analogamente a quanto avviene in generale per gli **immobili appartenenti alla categoria catastale D** (ai quali, come detto, le **piattaforme** in questione sono **assimilabili**), le **attività di accertamento e riscossione** del tributo sono affidate, **anche per la parte erariale**, ai **Comuni**, ai quali spettano le **maggiori somme** derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di **imposta, interessi e sanzioni** (comma 6).

Il **comma 7** stabilisce che, per quanto non espressamente previsto dall'[**articolo 38**](#), trovano applicazione le **disposizioni** relative alla **deducibilità** in materia di **Imu** previste dall'[**articolo 13 D.L. 201/2011**](#) (convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011) e le altre disposizioni previste per l'**Imu, in quanto compatibili**.

Il **comma 8**, infine, prevede che **restano ferme** le disposizioni relative ai **rigassificatori** dettate dal [**comma 728**](#) dell'[**articolo 1 L. 205/2017**](#), in base alle quali “*per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all'esercizio dell'attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto (...), aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile a imposizione la sola porzione del manufatto destinata a uso abitativo e di servizi civili*”.

Ai **rigassificatori** si applicano **esclusivamente** i commi **3, 4, 5, 6 e 7** dell'[**articolo 38**](#), vale a dire le disposizioni relative all'**aliquota** dell'**Impi** e la relativa **ripartizione**, l'individuazione delle **amministrazioni comunali** cui spetta il **gettito**, il **versamento** relativo all'annualità **2020**, nonché l'**attribuzione** ai **Comuni** dei poteri di **accertamento** e di **riscossione**.

DIGITAL

Seminario di specializzazione

LA LEGGE DI BILANCIO 2020 ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

[Scopri di più >](#)

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

L'intelligenza artificiale e la robotizzazione fanno ingresso negli studi professionali

di Alessandro Siess, Giacomo Buzzoni di MpO & Partners



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

La robotizzazione degli studi professionali costituisce un'ipotesi fantascientifica? essa riguarda un futuro troppo lontano per interessare i professionisti di oggi?

Per capire come stanno le cose, riteniamo utile raccontare di una singolare sfida organizzata nel 2018 dalla società americana LawGeex, la quale ha contrapposto da una parte 20 avvocati specializzati in diritto societario, appartenenti ai più prestigiosi studi legale statunitensi, dall'altra un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale. La gara consisteva nell'individuare, nel minor tempo possibile, gli errori inseriti in cinque contratti, aventi ad oggetto accordi di riservatezza (NDA) generalmente utilizzati nell'ambito degli accordi commerciali tra le aziende. L'intelligenza artificiale dell'algoritmo ha raggiunto un tasso di accuratezza del 94%, mentre gli avvocati hanno raggiunto un valore del 85%. Ma il dato clamoroso è costituito dal raffronto fra il tempo medio impiegato dagli avvocati ed il tempo occorso al robot per concludere il lavoro: gli avvocati avrebbero impiegato in media 92 minuti per individuare le falle nei contratti (il più rapido 51 minuti), mentre all'algoritmo sono bastati 26 secondi!

In effetti, l'intelligenza artificiale ha già fatto ingresso negli studi legali e dei commercialisti, sostituendo il professionista nello svolgimento di alcune attività meccaniche e ripetitive, tramite programmi in grado di leggere, catalogare ed archiviare documenti, condurre ricerche e fornire pareri in risposta a specifici quesiti. Tali soluzioni permettono di ridurre i costi e limitare gli errori, consentendo al professionista di avere più tempo da investire nelle attività intellettuali a più alto valore aggiunto. Dana Remus e Frank S. Levy nella loro pubblicazione intitolata “Can robots be lawyers?” individuano un vantaggio, ottenibile dalle varie soluzioni già presenti sul mercato, quantificabile in una riduzione del 13% dell'orario lavorativo di un avvocato.

Nei grandi studi legali americani e anglosassoni sono già diffusamente impiegati dei software di analisi della giurisprudenza esistente in relazione ad un caso specifico. Nel 2017, ad

esempio, JP Morgan ha adottato il software Contract Intelligence (COIN), il quale in pochi secondi è in grado di svolgere un'attività di analisi di documenti che altrimenti costerebbe 360.000 ore in collaboratori e assistenti. Esistono sul mercato anche degli strumenti in grado di fornire una risposta ad uno specifico quesito legale, come ad esempio ROSS.

Il settore contabile appare ancora più sensibile all'innovazione tecnologica: l'Università di Oxford classifica la tenuta della contabilità tra le occupazioni più facilmente automatizzabili (con una probabilità di computerizzazione del 96%) e McKinsey prevede che l'86% delle attività legate alla contabilità sarà automatizzato (basti pensare ad esempio all'attività di data entry)

Recentemente H&R Block, società americana specializzata in dichiarativi, ha stretto una partnership con il colosso informatico IBM, avente ad oggetto l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale denominata 'Watson', al fine di automatizzare l'attività della dichiarazione dei redditi e supportare la medesima con l'analisi in tempi rapidissimi della normativa di riferimento, nonché con l'individuazione delle agevolazioni applicabili al caso di specie. Anche Deloitte sta sviluppando un progetto simile ed in generale tutte le principali società di consulenza hanno già adottato diverse soluzioni di Intelligenza Artificiale e di automatizzazione, principalmente con riferimento ad analisi dei contratti, M&A, individuazione frodi e risk assessment.

Con il consueto scostamento di alcuni anni rispetto al mondo anglosassone, anche nei principali studi legali e di commercialisti italiani si stanno affacciando i prodotti tecnologici sopra descritti. Considerando la velocità con la quale l'innovazione tecnologica sta trasformando il mondo, nel prossimo futuro attività come contabilità, dichiarativi e paghe saranno quasi totalmente automatizzabili, grazie a strumenti basati sull'intelligenza artificiale. Ciò comporterà un significativo cambiamento del settore e delle professioni contabili. In Italia, dove il 61% degli studi di avvocati e commercialisti ha un fatturato inferiore ai 100.000€, il budget per le tecnologie informatiche è di soli 8.700€ per i commercialisti e consulenti del lavoro e di 4.600€ per gli avvocati (dati dell'Osservatorio professionisti e innovazione digitale del Politecnico di Milano). In un tale contesto, l'evoluzione tecnologica farebbe fatica ad avanzare e le soluzioni già adottate in altri paesi potrebbero apparire di difficile espansione, con il rischio che il mercato venga aggredito da competitors in grado di fornire servizi di qualità, in tempi più brevi e ad un prezzo più basso.

Pertanto, quale potrebbe essere l'impatto in Italia della robotizzazione degli studi professionali? Quale la possibile risposta da parte dei professionisti?

Difficile ancora fare una previsione attendibile sulle tempistiche nell'ambito delle quali si realizzerà tale fenomeno: 5 anni? 10 anni? di più? Non abbiamo una risposta, ma siamo certi che prima o poi i robot sostituiranno gli umani, ad esempio nell'attività di elaborazione dati in materia contabile e paghe. Come i professionisti potranno fronteggiare questa rivoluzione?

La via di uscita potrebbe essere quella di superare l'ormai inadeguato modello di studio mono-

professionale. Un'accelerazione del processo di aggregazione fra professionisti permetterebbe da un lato la possibilità di rendere più agevoli gli investimenti necessari per la digitalizzazione e la robotizzazione degli studi, dall'altro renderebbe possibile ai professionisti, sgravati grazie alla tecnologia dagli adempimenti di scarso valore intellettuale, di dedicarsi ad attività consulenziali più qualificanti, ripartendosi con i soci le specializzazioni necessarie per fronteggiare la domanda del mercato.

Infine, nell'ambito del processo di robotizzazione, i professionisti potranno e dovranno riqualificare il personale sostituito dalle macchine, impiegandolo in una più vasta gamma di servizi a favore dei clienti (si pensi per fare degli esempi alla formazione, alla privacy, alla finanza agevolata, alla sicurezza ecc.). In un tale contesto evolutivo, il professionista avrebbe l'opportunità di tornare a svolgere una vera attività professionale, ampliando tramite organizzazione e specializzazione la platea di clientela a cui rivolgersi.